



APPORRE ALLA FIDEIUSSIONE MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 se regolata per cassa ossia con pagamento in contanti delle commissioni.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO se la fideiussione è regolata in conto corrente ossia il pagamento delle commissioni avviene mediante addebito sul conto corrente. In questo caso sulla fideiussione dovrà essere evidenziata la dicitura “**esente da bollo perché regolata in conto corrente**”

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA

- 1 -

DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La banca si costituisce fideiussore del(indicazione del soggetto: signor / ditta) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere alla Provincia in caso di mancato ripristino per danni provocati dall'esecuzione di(opere di accesso / posa tubazione) sulla S.P. / S.S. n. - cod. conc. fino alla concorrenza di Euro, oltre agli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 4.

- 2 -

DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente fideiussione ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegato apposito ordine di svincolo.

- 3 -

SPESE, COMMISSIONI, IMPOSTE E ONERI VARI

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia.

- 4 -

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La banca è obbligata a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.

La banca darà corso al versamento richiesto dalla Provincia anche nel caso in cui il sig. / la ditta sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

Il pagamento sarà eseguito dalla banca entro trenta giorni dalla richiesta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Qualora la banca non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di trenta giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al **tasso legale**.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La banca rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice civile.

- 5 -

FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.

FIDEIUSSIONE BANCARIE O POLIZZE FIDEIUSSORIE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 5.000,01

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN CARTA LIBERA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto, nato a, il e residente a, Via, consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

di essere legale rappresentante (rappresentante legale o negoziale) del..... (istituto di credito, impresa o compagnia di assicurazioni), filiale / agenzia di, con sede legale in, nonché di essere in possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

IL DICHIARANTE

(LA SOTTOSCRIZIONE NON NECESSITA DI AUTENTICA)